C12112 - BNP PARIBAS CARDIF/CARGEAS ASSICURAZIONI
Provvedimento n. 26841

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 novembre 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della Società BNP Paribas Cardif S.A, pervenuta in data 21 settembre 2017;

VISTO il parere dell'IVASS, pervenuto in data 24 ottobre 2017, a seguito della richiesta ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge n.287/90;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. La BNP Paribas Cardif *Société Anonyme* (di seguito anche BNPPC o Cardif) fa parte del gruppo BNP Paribas ed è attiva nella creazione, sviluppo e distribuzione di prodotti assicurativi nel ramo vita e ramo danni. Attualmente, BNPPC detiene il controllo congiunto, con Ageas Insurance International N.V. (di seguito anche Ageas), su Cargeas Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche Cargeas). Il gruppo BNP Paribas è attivo in Italia nei rami danni sia attraverso Cargeas che attraverso altre società del gruppo.
Il fatturato del Gruppo BNP Paribas, considerato ai sensi dell'articolo 16 commi 1 e 2 della legge n. 287/90, è stato, nell'anno 2016, di circa *[200-300]*[*] miliardi di euro a livello mondiale, di cui circa *[100-200]* miliardi di euro realizzati in Europa e di *[10-20]* miliardi in Italia.

2. Cargeas è esclusivamente attiva in Italia nel settore assicurativo danni e non detiene il controllo di alcuna società, né di diritto italiano né estero. Cargeas è soggetta al controllo congiunto da parte di Ageas (quota 50% +1 del capitale sociale) e BNPPC (quota 50% - 1 del capitale sociale).
Il fatturato realizzato, interamente in Italia, da considerarsi ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, è stato pari, nel 2016, a circa *[100-492]* milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata consiste nel passaggio dal controllo congiunto da parte di BNPPC e Ageas a quello esclusivo della sola BNPPC su Cargeas attraverso l'acquisizione di 31.550.001 azioni, pari al 50%+1 del capitale sociale, detenute da Ageas.
4. L'accordo con la quale si realizza l'operazione prevede, inoltre, un obbligo, a carico di Ageas della durata di 36 mesi, di non sollecitazione relativa a offerte di lavoro o collaborazione nei confronti di qualsiasi persona fisica che ricopra il ruolo di consulente e/o broker di Cargeas.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione in esame, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 492 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.
6. Il patto di non sollecitazione è da valutare analogamente alla clausola di non concorrenza e costituisce una restrizione accessoria all'operazione in quanto strettamente funzionale alla salvaguardia del valore dell'azienda acquisita. In particolare, tale obbligo in capo a Ageas va a beneficio dell'acquirente e risponde all'esigenza di garantire a BNPPC il trasferimento dell'effettivo valore dell'acquisizione, a condizione che abbia una durata limitata nel tempo, non eccedente il periodo di due anni decorrenti dalla data di perfezionamento della presente operazione[1].

[*] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

[1] *[Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni pubblicata in G.U.C.E. 2005/C-56/03 il 5 marzo 2005, par. 20 e 26.]*

IV. IL PARERE DELL'IVASS

7. Con parere pervenuto in data 24 ottobre 2017, l'IVASS non ha evidenziato nell'operazione la sussistenza di elementi idonei ad alterare l'assetto concorrenziale nei mercati assicurativi.

V. VALUTAZIONI

8. L'operazione interessa principalmente diversi mercati dell'assicurazione rami danni. In particolare, attraverso la presente operazione BNPPC che opera già in Italia sia attraverso Cargeas - di cui detiene il controllo congiunto - che attraverso altre società del Gruppo BNP Paribas, acquisterà il controllo esclusivo di quest'ultima.
Con riferimento, ai mercati dell'assicurazione danni, per consolidato orientamento dell'Autorità, ciascun ramo del comparto assicurativo danni rappresenta un distinto mercato. Tale distinzione rispetto ai singoli rami assicurativi si fonda, principalmente, sull'oggetto del servizio reso, sui rischi assunti e sull'obiettivo di copertura assicurativa espresso dalla domanda di ogni singolo ramo. Inoltre, il mercato assicurativo danni è distinto tra fase produttiva, avente dimensione geografica nazionale, e fase distributiva che si caratterizza per la sua dimensione provinciale.
9. Più nel dettaglio, l'operazione interessa i mercati della produzione di prodotti assicurativi danni corrispondenti a ciascun ramo danno in cui opera Cargeas, e segnatamente i rami Infortuni, Malattia, Corpi veicoli terrestri, Incendio ed elementi naturali, Altri danni a beni, RC generale, Perdite pecuniarie di vario genere e Assistenza. In tutti questi mercati, Cargeas detiene quote inferiori all'1%, con le sole eccezioni del Ramo Infortuni e Ramo Malattia, nei quali Cargeas detiene comunque quote largamente inferiori al 5%. Inoltre, in tutti i mercati interessati il valore aggregato delle quote delle Parti, vale a dire considerando anche l'attività del Gruppo BNP Paribas svolta in Italia con società diverse da Cargeas, è sempre inferiore al 5%.
10. Con riferimento ai mercati distributivi dei rami danni di dimensione provinciale, si osserva quanto segue. Cargeas distribuisce prodotti assicurativi in numerose province articolate su tutto il territorio nazionale e, in ciascun ambito territoriale provinciale, detiene quote di mercato sempre largamente inferiori al 5%, con la sola eccezione di Bergamo dove si registra una quota comunque inferiore al 10%. Anche la quota di mercato aggregata delle parti, vale a dire considerando anche l'attività del Gruppo BNP Paribas svolta in Italia con società diverse da Cargeas, è sempre inferiore al 5%, con la sola eccezione di Bergamo dove si registra una quota aggregata comunque inferiore al 10%.
11. In conclusione, in ragione delle considerazioni sopra esposte, non si ritiene che la concentrazione in esame sia idonea a modificare, in modo significativo, l'assetto concorrenziale in alcuno dei mercati rilevanti interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che il patto di non sollecitazione è accessorio all'operazione nei limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, tale previsione contrattuale nella misura in cui si realizzi oltre quanto ivi indicato;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella